

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 11

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
VIGILANZA**

Numero 5 Del 14-01-21

ORIGINALE

Oggetto: CENSIMENTO, STERILIZZAZIONE E CURA DELLE COLONIE
FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO. INCARICO ALL'AMBU=
LATORIO VETERINARIO DOTT. PASQUALI LUCA A EFFET=
TUARE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI.

Folignano (AP), lì 14-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

PRESO ATTO della Legge n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

RICHIAMATE la Legge Regionale Marche n. 10 del 20 Gennaio 1997 " Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

VISTO che il Comune di Folignano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 si e' dotato di un "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini".

VISTO il Titolo VI - Gatti Liberi - del predetto Regolamento e in particolare gli art. 34, 35, 36, 37 38 e 39.

ACCERTATO che sul territorio comunale è in fase di costante crescita il fenomeno del randagismo felino e che la maggior parte delle colonie formatesi in modo spontaneo non sono soggette alle dovute tutele e controlli previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali.

CONSTATATO che la collaborazione spontanea e gratuita di persone sensibili a tale problematica, non coordinata dal Comune e dalla Asur locale, spesso porta a contrasti con i cittadini che mal tollerano il proliferare incontrollato di felini, in special modo nei centri abitati.

PRESA CONOSCENZA che negli ultimi tempi si sono verificati, ad opera di ignoti, alcuni casi di avvelenamento di gatti randagi così come certificato dagli esami tossicologici trasmessi dalla Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale della Asur Marche Area Vasta 5;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 18 del 20 aprile 2015, "Modifiche alla Legge Regionale 20 Gennaio 1997, n. 10, che ha integrato l'art. 12 della L.R. n. 10/97 con gli art. 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies con i quali vengono stabilite nuove norme a tutela delle colonie feline, oasi feline, gattili e

individuato atti e comportamenti vietati nei confronti di tale categoria di animali più specificatamente:

Art. 14

(Trattamento della popolazione e del randagismo felino)

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

3. Si applicano in quanto compatibili alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c), e comma 3; articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; articolo 11. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità Montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamenti e i necessari interventi sanitari.

4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai Comuni e dalle Comunità Montane ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.

5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità concordati con i Comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza. Le colonie di gatti possono essere affidate ad associazioni o gruppi o singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche.

Art. 14 bis

(Colonie feline)

1. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato,

nel quale risulti vivere stabilmente anche un solo felino allo stato libero, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

2. Le colonie feline sono tutelate dai Comuni singoli o associati e dalle Unioni montane che provvedono, direttamente o attraverso convenzioni stipulate con associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012, alla manutenzione del territorio in caso di suolo pubblico e alla vigilanza del benessere degli animali in caso il territorio dell'oasi sia di proprietà privata, nonché al coordinamento dei privati cittadini gestori delle colonie.

3. Nella manutenzione è compreso l'eventuale contenimento della vegetazione spontanea, l'installazione di ricoveri idonei quali cucce e tettoie e, laddove possibile, la realizzazione di eventuali zone recintate ove gli animali possano prendere rifugio in caso di pericolo.

4. Al censimento delle colonie feline provvede l'ASUR direttamente o in convenzione con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012. Per ogni colonia deve risultare il numero di animali, l'eventuale sterilizzazione, la localizzazione, le generalità del referente. Almeno una volta l'anno l'ASUR visita le colonie e aggiorna il censimento.

5. La presenza di colonie feline che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata ai Comuni e all'ASUR competente che dispone gli accertamenti, le cure e i necessari interventi sanitari.

6. I Comuni singoli o associati possono prevedere la distribuzione di cibo ai gestori delle colonie, anche per tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012 convenzionate, in ragione del numero di animali presenti nelle singole colonie.

Nota relativa all'articolo 14 bis

Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.

Art. 14 ter (Oasi feline)

1. I Comuni singoli o associati devono dedicare ampi appezzamenti di terreno all'accoglienza dei gatti che non possono essere reintegrati nelle colonie per accertati problemi fisici, ovvero per i cuccioli non adottati.

2. Tali oasi devono essere recintate, servite da energia elettrica e approvvigionamento idrico, dotate di cucce e zone d'ombra e di idonei locali di riparo, anche prefabbricati.

3. Le spese di mantenimento delle strutture e degli animali, ad eccezione delle cure sanitarie e dei farmaci che sono di competenza dell'ASUR, spettano ai Comuni singoli o associati che le gestiscono in proprio per mezzo di convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012.

Nota relativa all'articolo 14 ter

Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.

Art. 14 quater
(Gattili)

1. I gattili devono essere realizzati in edifici diversi dai rifugi per cani e devono prevedere almeno i seguenti reparti separati tra loro:

- a) per il ricovero dei cuccioli da svezzare o in attesa di adozione;
- b) per la degenza di animali con patologie diverse dalle malattie infettive;
- c) per animali con infezioni cutanee;
- d) per animali con altre patologie infettive.

2. La gestione dei gattili è strettamente connessa con quella delle oasi e delle colonie feline; i Comuni singoli o associati devono prevedere forme di coordinamento tra le medesime, anche stipulando apposite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012.

Nota relativa all'articolo 14 quater

Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.

Art. 14 quinquies
(Divieti)

1. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque:

- a) detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;
- b) detenere animali in condizioni di isolamento fisico o sensoriale o in luoghi che non consentono un costante

controllo del loro stato di salute o del loro benessere, nonché privarli dei contatti sociali tipici della specie;

c) isolare gli animali in rimesse, cantine o terrazze o comunque in altri luoghi confinati, in modo permanente, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

d) allevare e consumare a scopi alimentari cani e gatti;

e) separare i cuccioli di cane e gatto dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita;

f) tenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la permanenza in gabbia può essere consentita per il tempo necessario e comunque non superiore alle tre ore consecutive. Sia nel caso di sosta che di manifestazioni la permanenza è consentita sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore, purché gli animali contenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l'acqua a disposizione;

g) detenere gli animali nel greto, nelle sponde e sugli argini dei corsi d'acqua, nonché nelle adiacenze degli stessi ove è possibile l'esondazione, e in prossimità della costa ove queste siano soggette a mareggiate;

h) vendere o cedere a qualsiasi titolo animali a minori di anni diciotto.

Nota relativa all'articolo 14 quinquies

Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18. Così modificato dall'art. 19, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, e dall'art. 1, l.r. 15 dicembre 2016, n. 31.

VISTO il comma 2 dell'art. 15 della L.R. Marche n. 10 del 20/01/1997: "Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi".

RITENUTO pertanto necessario, conformemente a quanto previsto dalla succitata normativa, svolgere un'attività volta a contenere l'aumento della popolazione felina randagia sul territorio comunale, per la tutela degli animali stessi e per

evitare l'insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione, valutando tale finalità perseguibile attraverso:

- 1 il censimento delle colonie feline – costantemente aggiornamento dei dati già acquisiti ed inserimento delle nuove colonie accertate;
- 2 la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;
- 3 il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline;

Vista la propria Determinazione n. 51 del 18/06/2019 con la quale si e' attivata la collaborazione tra il Comune di Folignano e l'Associazione "Amici di Fido Onlus", con sede legale in Via della Rete n. 19, Civitanova Marche, (MC), rappresentata per la Sezione di Ascoli Piceno dalla Sig.ra Stefania Marianna e contestualmente approvata apposita convenzione, acquisita al protocollo comunale n. 7923 del 17/05/2019, dove l'associazione offre collaborazione e supporto gratuito di loro volontari per attivare un servizio di ausilio al Servizio Veterinario Asur al censimento e sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio nonche' assicurare il costante monitoraggio, messa in sicurezza, mantenimento delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline nel rispetto del loro benessere.

ACCERTATO che la sterilizzazione dei gatti randagi da parte del Servizio Veterinario ASUR 13 - Area Vasta 5 - viene assicurata un solo giorno alla settimana, su prenotazione tenendo conto delle esigenze di tutti i Comuni del comprensorio e pertanto la stessa Asur ha comunicato le difficoltà ad assicurare un costante e puntuale servizio di interventi in ottemperanza alle esigenze del progetto di sterilizzazione sul territorio in fase di avviamento.

RITENUTO quindi opportuno, nell' attivare il programma di intervento
volto al contenimento della popolazione felina randagia,
sottoscrivere apposite convenzioni annuali anche con i Veterinari liberi professionisti
in ausilio alle difficoltà di operatività del Servizio Veterinario della Asur 13.

RITENUTO, inoltre necessario e, conformemente a quanto previsto dalla succitata normativa, svolgere un' attività volta a contenere l'aumento della popolazione felina randagia, per la tutela degli animali stessi e per evitare l'insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione, valutando tale finalità perseguibile attraverso:

- 1) il censimento delle colonie feline – costante aggiornamento dei dati già acquisiti ed inserimento delle nuove colonie accertate;
- 2) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;
- 3) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline;

PRECISATO che l'Ambulatorio Veterinario del Dott. Pasquali Luca, con sede nel Comune di Ascoli Piceno, Via Serafino Cellini n. 65 ha dato la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Folignano, come da proposta di convenzione acquisita al prot. comunale n. 586 del 14/01/2021, nella quale per effettuare gli interventi di sterilizzazione di cui sopra e' prevista una spesa di €. 20,00 per la castrazione dei gatti maschi, di €. 30,00 per le femmine operate di ovariectomia o di ovarioisterectomia e che tale rapporto sarà determinato con apposito atto di convenzione firmato dalle parti

DATO ATTO, inoltre, che a tale scopo è stato istituito apposito capitolo n. 1357/3 "Spese per la tutela degli animali" Bilancio 2021 con stanziamento della somma di € 2.000,00, per lo svolgimento degli interventi di sterilizzazione per l'anno 2021;

Viste le Leggi 267/2000 e 127/1997;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" e sue modificazioni;

DETERMINA

1. di dare seguito alle azioni di contenimento delle nascite attraverso la sterilizzazione e alla tutela delle colonie feline presenti sul territorio attivando un organizzato servizio di controllo e monitoraggio delle nascite tramite la sterilizzazione chirurgica dei gatti liberi.

2. di attivare la collaborazione tra il Comune di Folignano e l'Associazione "Amici di Fido Onlus" con l'Ambulatorio Veterinario Dott. Pasquali Luca con sede nel Comune di Ascoli Piceno Via Serafino Cellini, n. 65 per effettuare gli interventi di sterilizzazione di cui sopra, a supporto del Servizio Veterinario della Asur 13 quando comunicasse di non poter assicurare in congrui tempi il servizio, riconoscendo le seguenti tariffe ad intervento e precisamente €. 20,00 per la castrazione dei gatti maschi e di €. 30,00 per le femmine operate di ovariectomia o di ovarioisterectomia e che tale rapporto sarà determinato con apposito atto di convenzione firmato dalle parti.

3. di dare atto che sul Capitolo 1357/3 "Spese per la tutela degli animali" è stato istituito apposito Capitolo di Bilancio con stanziamento di € 2.000,00;

4. Di impegnare sul cap. 1357/3, Bilancio anno 2021, a favore dell'Ambulatorio Veterinario Dott. Pasquali Luca con sede in Ascoli Piceno, Via Serafino Cellini, n. 65, la somma di Euro. 1.000,00 per interventi di sterilizzazione gatti randagi catturati sul territorio nei modi e tempi sopra.

5. Di impegnare sul Cap. 1357/3 a favore dell'economo comunale la somma di E. 500,00 per spese inerenti la gestione del suesposto progetto.

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 14-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO